COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE.

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINA	١RI
-------------------------------------	-----

ART. 1	Oggetto del Regolamento
ART. 2	Scopo del presente Regolamento

CAPO SECONDO - COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 3	Comitato Comunale di Protezione Civile
ART. 4	Compiti del Comitato comunale di Protezione Civile
ART. 5	Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile

CAPO TERZO - UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 6	Costituzione dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile
ART. 7	Compiti dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile

<u>CAPO QUARTO - SALA OPERATIVA - UNITA' COMUNALI PERMANENTI DI</u> <u>EMERGENZA - CENSIMENTO DELLE RISORSE</u>

ART. 8	Sala operativa
ART. 9	Istituzione di Unità comunali permanenti di emergenza
ART. 10	Volontariato
ART. 11	Costituzione delle Unità permanenti di emergenza
ART. 12	Esercitazioni
ART. 13	Censimento delle risorse

CAPO QUINTO - EVENTI CALAMITOSI

ART. 14	Eventi calamitosi - Elencazione esemplificativa
ART. 15	Eventi calamitosi - Adempimenti
ART. 16	Inventario e custodia dei materiali

CAPO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17	Pubblicita' del Regolamento
ART. 18	Notificazione del Regolamento
ART. 19	Leggi ed atti regolamentari
ART. 20	Entrata in vigore del presente Regolamento

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Tenuto conto che la popolazione ed il territorio possono essere esposti al rischio di calamità e che queste si manifestano all'improvviso, con il presente Regolamento viene disciplinata la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a) un "Comitato comunale per la Protezione Civile";
- b) un "Ufficio comunale di Protezione Civile".

ART. 2 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

Lo scopo del presente Regolamento è quello di realizzare e disciplinare la gestione di una struttura operativa permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

CAPO SECONDO

COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 3 - COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

E' costituito in questo Comune, il Comitato Comunale di protezione Civile che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

- 1) Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed organo locale di Protezione Civile, che lo presiede o suo delegato;
- 2) Segretario Generale;
- 3) Assessore alla Protezione Civile;
- 4) Assessore ai Lavori Pubblici;
- 5) Assessore all' Ambiente;
- 6) un sanitario designato dall'ASL n. 13;
- 7) il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- 8) il Capo Ufficio Polizia Municipale o suo delegato;
- 9) da un Funzionario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia;
- 10) da un Funzionario dei Carabinieri competente per territorio;
- di un rappresentante della Consulta di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Venezia;
- 12) n. 1 rappresentante del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

ART. 4 - COMPITI DEL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il comitato Comunale di Protezione Civile, costituito come al precedente art. 3, nel rispetto delle norme vigenti nel tempo ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto quale organo provinciale di Protezione Civile:

- a) sovrintende al puntuale rispetto di tutte le norme del presente Regolamento nonchè all'acquisizione dei dati per la formazione di tutti i programmi ed i Piani di Protezione Civile;
- b) sovraintende alla formazione degli elenchi delle risorse disponibili nonchè al loro aggiornamento;
- c) assicura, almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- d) esprime parere non vincolante:
 - d. 1) sulla organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione;
 - d. 2) su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di Protezione Civile;
- e) sovraintente alle operazioni di addestramento ed esercitazione delle unità assistenziali ed emergenza di cui al successivo art. 9;
- f) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini, la formazione di una moderna coscienza di Protezione Civile. A tale scopo, d'intesa con le Autorità, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire ai giovani le notizie, le esperienze, le tecniche etc., necessarie a tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provenienti dalla natura o dagli errori e incurie degli uomini;
- g) propone al Sindaco le formule per allertare la popolazione.
- h) mantiene rapporti di collaborazione con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e con la Consulta del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Venezia.
- Il Comitato Comunale di Protezione Civile, previa deliberazione di incarico da parte dell'Amministrazione Comunale, potrà avvalersi di consulenze tecniche specializzate in ordine ambiente, territorio, strutture edili ed idrauliche, emergenze, convocando i tecnici ed operatori esterni alla pubblica amministrazione, per sviluppare, approfondire tematiche di protezione civile.

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Comitato Comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco presidente o suo delegato:

a) in via ordinaria, almeno due volte l'anno. Tale convocazione avverrà con preavviso di 10 giorni dalla data di spedizione, mediante invio dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione.

- b) in via straordinaria ed urgente senza formalità alcuna ogni qualvolta lo ritenga necessario il Sindaco a mezzo telegramma, fax o telefonicamente senza il prescritto preavviso;
- c) al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il Comitato si deve intendere automaticamente convocato in seduta permanente.

Le riunioni saranno tenute nell'apposito ufficio che sarà indicato negli avvisi di convocazione.

Di ogni seduta è redatto il verbale da conservare in un apposito raccoglitore.

CAPO TERZO

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 6 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

In seno all'ufficio tecnico è costituito, sotto la direzione del relativo responsabile del Settore Protezione Civile coordinato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico e dal Segretario Generale, l'"Ufficio Comunale di Protezione Civile" al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente Regolamento nonchè di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle successive norme emanate dal Ministero dell'Interno, dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, dagli altri Ministeri o Enti Pubblici competenti in materia di Protezione Civile.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'ufficio di Protezione Civile i dati e la collaborazione richiesti.

ART. 7 - COMPITI DELL'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:

- tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione di tutte le norme vigenti in relazione alle direttive del Sindaco quale Organo di Protezione Civile e del Piano Provinciale di Protezione Civile vigente;
- l'aggiornamento tempestivo di tutti gli atti costituenti il Piano Comunale di Protezione Civile, compresi gli indirizzi di quanti fanno parte delle unità assistenziali di emergenza.

In tutti i casi di emergenza il responsabile dell'ufficio dovrà assicurare:

- a) la permanente apertura dell'ufficio, anche mediante turni;
- b) tutta l'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza;
- c) l'attuazione delle procedure previste dal Piano Comunale di Protezione Civile.
- d) mantenere rapporti di collaborazione tecnica diretta tra l'Amministrazione Comunale di Santa Maria di Sala, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta di Mirano nella stesura di eventuali nuovi Piani di Protezione Civile.

CAPO QUARTO

SALA OPERATIVA - UNITA' COMUNALI PERMANENTI DI EMERGENZA CENSIMENTO DELLE RISORSE

ART. 8 - <u>SALA OPERATIVA</u>

La sala operativa e le attrezzature in essa contenute saranno individuate e definite con apposita delibera di Giunta Comunale.

Detta sala dovrà possibilmente essere dotata:

- delle carte topografiche e toponomastiche del territorio comunale, provinciale e regionale con riportate tutte le notizie utili per interventi di soccorso;
- di amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme della popolazione;
- apparecchiature ricetrasmittenti capaci di collegamento diretto con la sala operativa della Prefettura.

Sarà cura del Sindaco prendere accordi per un collegamento alternativo della sala operativa sia con i Comuni limitrofi che con le televisioni locali ed i radioamatori.

ART. 9 - ISTITUZIONE DI UNITA' COMUNALI PERMANENTI DI EMERGENZA

Sono istituite le seguenti "Unità Comunali permanenti di emergenza":

- a) Per ordine pubblico.
 - Sotto la direzione dell'autorità locale di Ordine Pubblico (Carabinieri) ha il compito:
 - di garantire l'ordine pubblico;
 - di prevenire e reprimere fenomeni di sciacallaggio, speculazione etc.
- b) Per l'emergenza sanitaria e l'assistenza.
 - Sotto la direzione di un sanitario designato dalla competente USL, assicurerà i primi interventi sanitari con particolare riguardo al controllo dell'approvvigionamento idrico e delle derrate alimentari.
- c) Per l'emergenza tecnica ed ecologica.
 - Sotto la direzione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale, provvederà a coordinare gli eventuali interventi a tutela della pubblica o privata incolumità.
- d) Per la circolazione ed il traffico.
 - Sotto la direzione del Capo Ufficio Polizia Municipale presidia i punti ritenuti nevralgicamente più importanti.
 - Nel caso di esodo della popolazione provvederà con appropriata segnaletica a coordinare il traffico in maniera unidirezionale verso località ritenute più sicure.

Tali unità comunali permanenti di emergenza opereranno in collaborazione con altre precostituite per provvedere:

- 1) ad alloggiare i sinistrati;
- 2) eventualmente ad alimentare i sinistrati;
- 3) alle altre forme di assistenza ai sinistrati.

ART. 10 - VOLONTARIATO

Ai fini della costtituzione delle unità comunali permanenti di emergenza di cui al precedente art. 9, in relazione anche al disposto dell'art. 23 del DPR 6.2.1981 n. 66, agli artt. 9-10 della L.R. 58/1984 e all'art. 18 della L. 225/92, in aggiunta all'eventuale personale dipendente che andrà a costituire le unità in argomento, potrà essere fatto ricorso al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Allo scopo il Sindaco inviterà, con avvisi pubblici, gli interessati a fare apposita domanda di inserimento nel Gruppo per il successivo inserimento in una o più unità assistenziali di emergenza di cui al precedente art. 9.

Prima dell'inserimento dei volontari nelle unità comunali permanenti di emergenza dovrà essere garantita la copertura assicurativa di cui all'art. 6 della L. 8.12.1970 n. 996, nonchè l'osservanza delle direttive previste dal comma 3, art. 18 della legge 225/92.

ART. 11 - <u>COSTITUZIONE DELLE UNITA' COMUNALI PERMANENTI DI</u> EMERGENZA

Le unità comunali permanenti di emergenza di cui al precedente art. 9 saranno costituite successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento con provvedimento del Sindaco o suo delegato, sentito il Comitato Comunale di Protezione Civile.

Delle dette unità saranno chiamati a far parte, oltre ai dirigenti comunali come previsto dal precedente art. 9:

- a) altri dipendenti comunali disponibili;
- b) gli eventuali volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art. 10.

La responsabilità dell'unità, in osservanza della figura corrispondente, potrà essere affidata ad altro dipendente comunale o ad un volontario.

Dalla data di costituzione delle Unità comunali permanenti di emergenza il Sindaco, o suo delegato, convocherà tutti gli interessati ed i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile per illustrare i compiti di ciascuna squadra, il programma di preparazione e di addestramento, le regole e norme da osservare in presenza di eventi calamitosi.

Tali unità potranno essere sostituite o rinnovate con apposito avviso pubblico.

ART. 12 - <u>ESERCITAZIONI</u>

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli artt. precedenti, sarà cura del Sindaco, o suo delegato, prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi regionali e provinciali della Protezione Civile.

Per lo scopo, saranno prese iniziative di concerto con i Sindaci dei Comuni limitrofi, o con le altre strutture operative provinciali o regionali della Protezione Civile e con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

ART. 13 - CENSIMENTO DELLE RISORSE

L'ufficio di Protezione Civile di cui al precedente art. 6 dovrà dar corso al censimento delle risorse disponibili inserite all'interno del Piano Comunale di Protezione Civile, e proporre alla Giunta Comunale, l'eventuale acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per la gestione dei primi interventi di emergenza.

Per i sopraccitati materiali ed attrezzature potrà essere richiesta, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 58/1984, o successive normative, l'erogazione di un contributo per l'acquisto degli stessi.

Del detto materiale di rilevazione dovrà prendere cognizione il Comitato Comunale di Protezione Civile di cui all'art. 3.

Tale censimento verrà aggiornato periodicamente.

CAPO QUINTO

EVENTI CALAMITOSI

ART. 14 - EVENTI CALAMITOSI - ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA

Anche ai fini dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente art. 12, vengano elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

- terremoti;
- alluvioni ed esondazioni;
- incendio esplosioni;
- nubifragi e trombe d'aria;
- grandi nevicate e gelate;
- disastri aerei;
- nubi tossiche;
- inquinamento;
- radio attività ambientale.

ART. 15 - EVENTI CALAMITOSI - ADEMPIMENTI

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbono essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, il Sindaco, o suo delegato, quale organo locale di Protezione Civile provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone tempestiva comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale, così come previsto dall'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ad azionare l'apposito sistema di emergenza e d'allarme, e dispone:

- l'immediata convocazione della Giunta Comunale e dei Capigruppo Consiliari che rimarranno convocati in permanenza;
- l'immediata convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile;

- l'attivazione dei piani d'emergenza;
- l'attivazione della Sala Operativa;
- l'immediata mobilitazione delle Unità Comunali d'emergenza;
- l'eventuale sgombero della popolazione dalle zone colpite;
- l'immediata mobilitazione dell'ASL per gli eventuali interventi di competenza.

Quando la calamità naturale o l'evento, per la loro natura o estensione, non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto.

ART. 16 - INVENTARIO E CUSTODIA DEI MATERIALI

Tutti i materiali e mezzi in dotazione del servizio comunale di Protezione Civile dovranno essere inventariati a norma di legge, assunti in consegna dal personale assegnato al detto servizio che avrà cura della sua manutenzione, assicurandone sempre la piena efficienza e costante aggiornamento.

CAPO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 62, 6° comma, del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 e dell'art. 25 della L. 27.12.1985 n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonchè nella sala operativa di cui al precedente art. 8.

ART: 18 - NOTIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento sarà notificata al sig. Commissario del Governo nella Regione ed al sig. Prefetto della Provincia, quali organi di Protezione Civile.

Altra copia sarà trasmessa al sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale e a tutti gli Enti interessati.

ART. 19 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate: le norme di cui al T.U.L.C.P. e quelle vigenti in materia di Protezione Civile, il Piano Provinciale di Protezione Civile nonchè le direttive che saranno emanate dal Comitato Regionale di Protezione Civile e dal Prefetto.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.